

tandosi la regola generale dell'abolizione di questi trattenimenti e maggiori assegnamenti, meriterebbero un'eccezione quelli che sono infimi. Io propongo quindi di limitare l'abolizione generale degli assegnamenti e trattenimenti a quegliino che eccedono le 500 lire.

FARINA PAOLO, relatore. Faccio notare che il terzo alinea dell'articolo 11 stabilisce una eccezione per le allocazioni a titolo vitalizio, quando l'assegnamento non ecceda le lire 500, e sino a tale concorrenza.

Mi pare dunque che la proposta dell'onorevole preopinante non possa aver luogo.

RICCI VINCENZO. Non solo ritiro la mia proposta, ma chiedo scusa alla Camera d'averla fatta intempestivamente.

CAVOUR, ministro delle finanze, di agricoltura, commercio e marina. Io darò una spiegazione alla Camera, onde ella possa deliberare con piena cognizione di causa.

La Commissione propose due eccezioni: una per le pensioni a titolo vitalizio, e per queste ha limitata l'eccezione fino alla concorrenza della somma di lire 500.

Fra gli assegnamenti, che non sono a titolo vitalizio, ha limitata l'eccezione a coloro che avessero all'epoca della promulgazione della legge cinque anni di grado, senza avanzamento, perchè ha creduto ravvisare in queste pensioni, in questi maggiori assegnamenti, dati dopo gli anni cinque di grado un riguardo alla circostanza in cui un impiegato, senza demeriti, non avesse conseguito promozione di sorta.

Quindi tra le pensioni vitalizie e gli assegnamenti temporari, sussiste una differenza per gli uni, cioè vi ha limitazione di somma, e per gli altri non vi è, e solo vi ha quella del tempo. Questo sistema mi pare assai razionale.

PRESIDENTE. Questa questione potrà aver luogo nella discussione dell'articolo seguente.

Intanto porrò ai voti l'articolo 10 nei termini proposti dal Ministero e consentiti dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 11 del Governo. Sono soltanto mantenute quelle fra le suddette allocazioni fondate sui seguenti titoli:

- a) Per conguaglio di stipendio di attività stato ridotto;
- b) Per compenso della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti;
- c) Per titolo vitalizio;
- d) Per anzianità, sempre quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento;
- e) Per goldita continuata da anni 8, se da tale epoca il provvisto non ha più ottenuto aumento di stipendio. »

Quest'articolo fu così emendato dalla Commissione:

« Sono però mantenute quelle fra le suddette allocazioni che siano fondate sui seguenti titoli:

- « Per compenso personale della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti nell'impiego;
- « Per titolo vitalizio, quando l'assegnamento non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;
- « Per anzianità, sempre quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento. »

Metto ai voti l'articolo della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 12. I maggiori assegnamenti temporanei, come sovra mantenuti, cesseranno a misura che l'impiegato verrà a conseguire un aumento di stipendio, e fino a concorrenza di detto aumento, salvo sempre al medesimo il beneficio del soprassoldo nei casi di cui all'articolo 8 della presente legge. »

La Commissione propone invece la seguente redazione:

« Art. 12. I maggiori assegnamenti temporanei, come sovra mantenuti, cesseranno a misura che l'impiegato verrà a conseguire un aumento di stipendio, e fino a concorrenza di detto aumento. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 come è proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 13. A datare dal primo luglio 1851, coloro che accumulassero due o più impieghi non contemplati nelle eccezioni stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, dovranno optare per la conservazione dell'uno o dell'altro di detti impieghi. »

La Commissione propone invece:

« A partire dal primo luglio 1851, coloro che accumulassero due o più impieghi non contemplati nelle eccezioni stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, dovranno optare per la conservazione dell'uno o dell'altro di detti impieghi. »

Pongo ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 14. Sono conservati gli assegnamenti fatti ad alcuni fra i membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio, e non eccedenti le lire 500, finchè siasi provvisto con legge intorno alla fissazione degli stipendi. »

FARINA PAOLO, relatore. Questo veramente resterebbe compreso con quello che si è votato relativamente all'aggiunta proposta dal signor ministro dell'istruzione pubblica; perchè qui si stabilisce un'eccezione più limitata, ed in quello invece si è stabilito che siano applicabili anche alle pensioni tutte le eccezioni contenute nell'articolo 2, per cui son già promossi i cumuli.

Voci. No! no!

FARINA PAOLO, relatore. Siccome si è già detto che si possono cumulare le pensioni, mi pare che siano compresi anche gli assegnamenti.

DEMARCHI. Se non m'inganno, l'aggiunta fatta dal signor ministro dell'istruzione pubblica non è qui compresa.

In quella si tratta di cumulazione d'impieghi con pensioni, qui invece è solamente questione di assegnamenti temporari accordati per supplire alla tenuità dello stipendio, che è una cosa diversa dalle pensioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della legge, che è del tenore seguente: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 797.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	115
Maggioranza	58
Voti favorevoli	106
Contrari	9

(La Camera approva.)

Monsieur le député Chapperon, quand est-ce que vous voulez développer votre projet de loi concernant le rétablissement de la province de Rumilly?

CHAPPERON. Dans la séance d'après-demain.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà fissato lo sviluppo della sua proposta a dopo domani.

Intanto farò distribuire ai signori deputati un opuscolo presentato dal signor deputato Chapperon.